

## **1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RC DEL GESTORE AEROPORTUALE**

### **Art. 2.1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, sino a concorrenza dei Massimali indicati di seguito, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni da morte o lesioni personali e/o per danni da perdita, distruzione o danneggiamento di cose e/o aeromobili involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un evento verificatosi in relazione all'attività di gestione dell'aeroporto come meglio specificato al successivo articolo 2.2.

A parziale deroga di quanto previsto dalla lett. f) dell'art. 2.5 delle norme che regolano l'Assicurazione RC del Gestore Aeroportuale, l'assicurazione vale anche per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore all'interno dell'Aeroporto. Nel caso di veicoli soggetti all'obbligo dell'assicurazione della responsabilità civile auto, l'assicurazione opererà soltanto ad esaurimento del massimale della polizza R.C. Auto, ove questa esista e sia operante. Qualora invece la polizza R.C. Auto non esista o non sia operante la garanzia opererà in eccedenza del massimale minimo previsto dalla legge per l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto al tempo del sinistro.

Ai fini della presente assicurazione, non sono considerati terzi:

- a) Le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- b) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- c) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera b);
- d) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, le Società qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi delle norme vigenti, nonché gli amministratori ed i dipendenti delle medesime.
- e) tutti coloro i quali - indipendentemente dall'esistenza di un qualsiasi rapporto con l'Assicurato - subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività alle quali si riferisce l'assicurazione.

### **Art. 2.2) ATTIVITÀ DELL'ASSICURATO – RISCHI COPERTI**

L'Assicurazione vale in relazione ai servizi e attività svolti dall'Assicurato all'interno del sedime dell'Aeroporto "Vincenzo Florio" di Trapani descritti e disciplinati nell'apposita convenzione stipulata con l'ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione civile, e contenuti nel questionario consegnato alla Società.

L'Assicurazione comprende inoltre, nell'ambito delle attività di cui alla concessione governativa, la responsabilità civile derivante alla società AIRGEST S.p.A. dalla sua qualità di committente di:

- lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, nonché di quelli derivanti da lavori di costruzione, demolizione o modifica di edifici, piste ed installazioni eseguiti nell'Aeroporto di Trapani;
- servizi/attività oggetto dell'Assicurazione in tutto o in parte subconcessi a terzi

Resta inteso che nei casi di cui sopra la società mantiene il diritto di rivalsa nei confronti degli appaltatori e/o subconcessionari.

La copertura è estesa ai rischi connessi alle scale mobili installate presso l'aeroporto sopra indicato, in relazione ad eventuali danni a terzi derivanti dal loro utilizzo.

Inoltre la garanzia opera per gli eventuali danni cagionati a terzi, durante lo svolgimento del servizio di sicurezza e screening passeggeri/bagagli e merci subconcesso dall'Assicurato alla società affidataria dei servizi. Tale estensione opera in eccesso alla polizza stipulata autonomamente dalla società affidataria dei servizi per il medesimo rischio.

La presente copertura è inoltre basata sull'applicabilità ai contratti/attività di handling dell'art. 8.5 SGHA IATA (ed esclude la risarcibilità dei danni indiretti).

La presente copertura opera a primo rischio (ferme le franchigie ordinarie di polizza) per i mezzi non soggetti all'assicurazione RCA obbligatoria.

L'assicurazione vale per i danni verificatisi all'interno del sedime civile dell'aeroporto di Trapani - Birgi ma, limitatamente ai danni riconducibili alla RC Prodotti, in qualunque luogo verificatisi semprechè derivanti da attività oggetto dell'assicurazione e svoltesi all'interno del suddetto aeroporto, per le aree ad uso promiscuo, civile e militare, limitatamente alle attività sotto la diretta responsabilità della società AIRGEST S.p.A..

### **Art. 2.3) MASSIMALE DI GARANZIA - LIMITI DI RISARCIMENTO**

L'assicurazione viene prestata per il massimale di euro 150.000.000,00 (centocinquantamiloni) per avvenimento (fermo che in relazione ai danni riconducibili alla copertura assicurativa RC prodotti il suddetto limite si intende per avvenimento e in aggregato annuo) con i seguenti sottolimiti:

- € 50.000.000,00 (cinquantamiloni) per avvenimento ed in aggregato annuo in relazione ai danni di cui all'art. 3.3 delle Condizioni Particolari – Inclusione Rischi Guerra e assimilati;
- € 5.000.000,00 (cinquemiloni) per avvenimento ed in aggregato annuo in relazione ai danni di cui alla Personal Injury Extension (AVN60) di cui all'all. C
- € 250.000 (duecentocinquantamila) per avvenimento in relazione ai danni a valori, preziosi e denaro di cui alla lettera a) dell'art. 3.1 delle Condizioni Particolari;

- € 100.000 (centomila) per avvenimento in relazione a danni alle merci di cui alla lettera a) dell'art. 3.1 delle Condizioni Particolari;
- € 30.000 (trentamila) per ciascun "collo passeggero" in relazione ai danni di cui lettera a) dell'art. 3.1 delle Condizioni Particolari;
- euro 50.000,00 (cinquantamila) per avvenimento e per annualità assicurativa in relazione ai danni di cui alla lettera d) dell'art. 3.1 delle Condizioni Particolari "rimborso ammende doganali".
- euro 1.000.000 (unmilione) per avvenimento e per anno assicurativo, in relazione ai danni di cui alla lettera g) dell'art. 3.1 delle Condizioni Particolari "aree adibite a parcheggio".

Il massimale ed i sottolimiti di cui sopra restano ad ogni effetto unici anche nel caso di corresponsabilità dell'Assicurato e di uno o più Assicurati Congiunti.

#### **Art. 2.4) FRANCHIGIE**

L'assicurazione è soggetta alle seguenti franchigie assolute:

- euro 25.000,00 (venticinquemila) per ciascun danno ad aeromobili;
- euro 5.000 (cinquemila) per ciascun danno a cose se non sotto diversamente previsto;
- euro 1.000,00 (mille) per ciascun veicolo danneggiato, in caso di veicoli di cui alla lettera g) dell'art. 3.1 delle Condizioni Particolari. Nel caso di coinvolgimento di più veicoli in occasione di un unico sinistro, la franchigia per singolo veicolo è sostituita da uno scoperto complessivo per evento del 15%, con il minimo di Euro 2.500,00 ed il massimo di Euro 25.000,00;

Inoltre, la garanzia di cui alla lettera d) dell'art. 3.1 delle Condizioni Particolari "rimborso ammende doganali" viene prestata con l'applicazione di uno scoperto pari al 20% dell'importo di ogni sinistro.

#### **Art. 2.5) RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE**

Fatto salvo quanto normato e/o derogato dagli articoli di polizza che seguono, sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) cagionati dal prodotto materiale dopo la consegna a terzi;
- b) agli aeromobili avvenuti durante lo svolgimento attività di ispezione, manutenzione e/o riparazione;
- c) a cose altrui, diverse da bagagli e merci, che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- d) a cose altrui, diverse da bagagli e merci, derivanti da incendio di beni dell'Assicurato o che lo stesso detenga;
- e) derivanti da lavori di costruzione, demolizione o modifica di edifici, piste, aree di movimento, manovra e sosta o altre infrastrutture od installazioni;
- f) da circolazione di veicoli e natanti soggetta all'Assicurazione obbligatoria e dall'impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
- g) da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali;
- h) derivanti dalla gestione di servizi di rifornimento di carburante e lubrificante;
- i) di cui l'Assicurato debba rispondere in base ad obbligazioni assunte contrattualmente e non direttamente derivantigli dalla legge;
- l) a condutture ed impianti sotterranei in genere e quelli ad essi conseguenti; i danni a cose dovuti ad assestamento, cedimento o franamento di terreno, da qualunque causa determinata, nonché i danni a fabbricati da vibrazione o scuotimento del terreno;
- m) derivanti dalla gestione di servizi meteorologici, di controllo del traffico aereo sia a terra che in volo, di informazioni aeronautiche, di radionavigazione e di radiodiffusione;
- n) connessi ai servizi antincendio, ad eccezione dei rischi relativi all'assistenza di primo intervento, durante l'avviamento dei motori, svolta secondo le norme del vettore e le disposizioni delle Autorità Aeroportuali;
- o) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di esplosivi; sono comunque compresi gli eventi riconducibili alle armi da fuoco in uso ai soggetti preposti alla vigilanza e sicurezza;
- p) da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività fatta eccezione dei lavoratori parasubordinati e del personale di cui alla lettera i) dell'art. 3.1.
- q) da impiego di Aeromobili, di navi o di galleggianti da parte dell'Assicurato o suoi preposti.
- r) ad aeromobili che l'Assicurato abbia in custodia;
- s) da attività inerenti l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni aeree;
- t) a cose verificatisi nelle aree di parcheggio aperto al pubblico;
- u) da malfunzionamento di sistemi informatici;

#### **Art. 2.6) RISCHI DI GUERRA ED ASSIMILATI**

La Società non risponde dei danni e delle spese dipendenti da:

- a. guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare, usurpazione o tentativo di usurpazione di potere;

- b. scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;
- c. azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una potenza sovrana, compiute a scopo politico o terroristico, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale;
- d. atti di sabotaggio o altri atti dolosi;
- e. confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o «de facto») o da altra Autorità nazionale o locale;
- f. dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sull'aeromobile o sull'equipaggio dell'aeromobile in volo (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito), attuato da una o più persone che si trovino a bordo dell'aeromobile e agiscano senza il consenso dell'Assicurato;
- g. impiego bellico di ordigni a fissione o fusione atomica o nucleare ovvero impieganti altre reazioni e/o forze e/o materiali radioattivi.

#### **Art. 2.7) RISCHI ATOMICI**

Sono esclusi dall'assicurazione i danni e le spese derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive. Sono altresì esclusi i danni e le spese che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici di particelle, ecc.).

#### **Art. 2.8) DANNI DA RUMORE E DA INQUINAMENTO**

Sono esclusi dall'assicurazione i danni causati da rumore, vibrazioni, boom sonico e qualsiasi altro fenomeno ad essi associato, nonché da inquinamento e contaminazione di ogni e qualsiasi genere, da interferenze elettriche ed elettromagnetiche, da interferenza nell'esercizio del diritto di proprietà, a meno che detti danni non siano causati da o causino caduta, incendio o esplosione, collisione o emergenze determinanti anormali manovre di aeromobili, a condizione che le stesse risultino registrate dagli appositi strumenti di bordo.

#### **Art. 2.9) ESCLUSIONE DEI RISCHI CONNESSI AL CAMBIO DI DATA**

La presente assicurazione esclude qualsiasi danno causato o derivante direttamente od indirettamente da:

- a) erronea o mancata elaborazione e/o gestione e/o trasferimento di dati connessi alla corretta identificazione dell'anno calendariale, della data e dell'ora e di ogni altra informazione relativa ad ogni cambio di anno e/o data e/o ora da parte di qualsiasi computer, altro equipaggiamento hardware o sistema o componente o sub componente informatico e/o software (in detenzione dell'Assicurato o di terzi);
- b) modifica o adattamento di qualsiasi computer, altro equipaggiamento hardware o sistema o componente o subcomponente informatico e/o software (in detenzione dell'Assicurato o di terzi) e fornitura di assistenza o consulenza di qualsiasi tipo, posti in essere o anche solamente tentati, al fine di consentire una corretta elaborazione o gestione e/o trasferimento di dati e/o di informazioni in connessione con il verificarsi dei cambi d'anno, di data o d'ora di cui al precedente punto a);
- c) mancato uso od indisponibilità all'uso di qualsiasi bene, materiale od immateriale, che sia conseguenza diretta od indiretta di un'azione di omissione da parte dell'Assicurato o di terzi, riconducibili ai cambi d'anno e/o di data e/o ora di cui al precedente punto a).

La presente assicurazione esclude parimenti ogni obbligo della Società ad assistere e difendere l'Assicurato in relazione a qualsiasi danno riconducibile alle ipotesi sopra descritte.

#### **Art. 2.10) DANNI DERIVANTI DALLA PRESENZA DI AMIANTO**

La Società non risponde dei danni diretti od indiretti causati da:

- 1) presenza, reale, presunta o minacciata di amianto in qualunque forma, ovvero di materiali o prodotti contenenti o anche solamente sospettati di contenere amianto;
- 2) ogni obbligazione, richiesta, ingiunzione, ordine o a norme di legge o regolamenti che impongano all'assicurato ovvero a terzi l'esame, il monitoraggio, la decontaminazione, la rimozione, il contenimento, il trattamento, la neutralizzazione, la protezione o l'adozione di qualsiasi altra misura volta a neutralizzare la presenza reale, presunta o minacciata di amianto o di qualsiasi materiale o prodotto contenente o sospettato di contenere amianto.

La presente esclusione non si applica nei casi di caduta, incendio, esplosione ovvero nel caso di un'emergenza in volo, registrata, che sia causa di un'anormale condotta dell'aeromobile.

Nonostante qualsiasi altra disposizione di polizza, la Società non sarà tenuta a svolgere investigazioni, difendere o pagare le spese di difesa di qualsiasi natura, connesse in tutto od in parte, ai danni indicati dai paragrafi 1) e 2) della presente clausola.

Tutti gli altri termini e condizioni della presente polizza restano invariati.

#### Informativa

La presente clausola di esclusione dei danni da amianto intende chiarire l'intento della polizza e non deve essere interpretata come intenzione di includere i danni da amianto in altre polizze precedenti od altrimenti simili alla presente

**Art. 2.11) LIMITAZIONI DELLE COPERTURE ASSICURATIVE A SEGUITO DI EMBARGO O SANZIONI**

In deroga a qualsiasi altra previsione contenuta in polizza, si applicano le disposizioni di cui alla Clausola in lingua AVN111(allegato D)

**Art. 2.12) CONTEGGIO DEL PREMIO**

Il premio di polizza complessivo sui 36 mesi è pari ad € ..... di cui € ..... per imposta di assicurazione.

Il premio annuo relativo a ciascuna annualità è pari ad € ..... di cui €..... per imposta di assicurazione.

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1.3 delle Condizioni Generali, per il pagamento di ciascuna rata di premio è concesso il termine di rispetto di 30 giorni dalla scadenza stabilita.

Il premio relativo a ciascuna annualità va pagato con le seguenti modalità e scadenze:

- prima rata: entro il 30 novembre di ogni anno;
- seconda rata: entro il 28/29 febbraio di ogni anno;
- terza rata: entro il 30 giugno di ogni anno.